

REALE SOCIETÀ CANOTTIERI

FRANCESCO QUERINI

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO SOCIALE

Premessa:

- *la ferma intenzione di mantenere vivo il culto e l'esercizio del remo nelle tradizioni sacre di Venezia Regina dell'Adriatico e della sua storia millenaria;*
- *la fede incorruttibile nella superiorità morale della franchezza e della lealtà di propositi;*
- *la necessità di promuovere un'attività di vita che, avendo come unico scopo l'onore e il primato di Venezia, dell'Italia e del Sodalizio, si svolga all'insegna dell'amore per le cose veneziane e marinare;*

si statuisce quanto segue.

TITOLO I

ART. 1. COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, AMBITO DI ATTIVITÀ E DURATA DELL'ASSOCIAZIONE.

E' costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, l'ASSOCIAZIONE SPORTIVA denominata "REALE SOCIETÀ CANOTTIERI FRANCESCO QUERINI A.S.D.", con sede legale in 30122 Venezia (VE), Castello 6576/B, C.F.: 80010340273.

Essa esaurisce le proprie finalità statutarie esclusivamente nell'ambito della Regione Veneto; al solo scopo di partecipare ad eventi di carattere agonistico o a conferenze, convegni, *meeting*, *campus* sportivi, incontri e scambi, potrà operare al di fuori del territorio regionale e nazionale.

L'Associazione ha durata illimitata. Essa si estingue nel caso in cui vengano a mancare tutti gli associati e può essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea dei Soci riunita in sessione straordinaria con le modalità di cui all'articolo 14. Nel caso di scioglimento o di estinzione dell'Associazione per mancanza di tutti gli associati, e salvo che essa non venga ricostituita nel termine di sei mesi, la relativa delibera dell'Assemblea dei Soci riunita in sessione straordinaria dovrà essere comunicata alla Regione Veneto.

Essa può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale o regionale.

ART. 2. MOTTO, COLORI SOCIALI E INSEGNA.

E' motto dell'Associazione: "ARDISCI E SPERA!". I colori sociali sono il bianco e l'azzurro. L'insegna sociale è il leone di San Marco in oro su campo bianco, sovrapposto all'angolo in alto a sinistra del vessillo azzurro con i motti: in alto "ARDISCI E SPERA!", in basso "QUERINI".

L'insegna sociale rappresenta l'Associazione e non può uscire in pubblico se non per ordine o con il consenso del Presidente, del Vicepresidente o del Consigliere con maggiore anzianità. A tale proposito il Consiglio Direttivo designa un Alfiere che, accompagnato da un Consigliere, espone l'insegna sociale.

ART. 3. NATURA, OGGETTO, FINALITÀ, SCOPI, ATTIVITÀ E STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE.

L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e durante la sua vita non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali.

Oggetto, finalità e scopo dell'Associazione sono: la conoscenza, la pratica, lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alle discipline della voga veneta, del canottaggio e della canoa kayak.

La gestione e lo svolgimento, in forma agonistica o amatoriale, di ogni attività sportiva è da intendersi quale mezzo di formazione psicofisica e morale dei Soci. Oltre alla pratica delle suddette discipline sportive, e al fine di perseguire pienamente il proprio scopo, l'Associazione può altresì:

- organizzare conferenze, convegni, *meeting*, *campus* sportivi, incontri, scambi e gare con altre Associazioni sportive presenti ed operanti sul territorio nazionale o di un altro Stato;
- pianificare, organizzare e svolgere attività didattiche finalizzate all'insegnamento, all'aggiornamento e al perfezionamento delle discipline sportive promosse e praticate;
- gestire una palestra all'interno dei propri locali;
- essere parte di rapporti negoziali idonei a far sorgere diritti e obbligazioni;
- compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziario che venisse ritenuta utile, necessaria, pertinente e accessoria al perseguimento dello scopo sociale;
- assumere finanziamenti, da intermediari finanziari bancari e non, di qualsiasi tipo e in qualsiasi forma tra cui aperture di credito in conto corrente, fidi, mutui e *leasing* con facoltà di concedere, se necessario, le garanzie reali per l'ottenimento degli stessi;
- promuovere e pubblicizzare la propria attività ed immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi.

All'interno della propria sede l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri Soci, ivi compresa la gestione di un punto di ristoro.

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative nonché dall'obbligatorietà del bilancio.

Al fine di assicurare il regolare funzionamento delle proprie strutture nonché praticare, qualificare e specializzare tutte le attività svolte, essa si avvale

prevalentemente, ma non in via esclusiva, di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati potendo anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

L'Associazione accetta, incondizionatamente, di uniformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo, agli Statuti, ai Regolamenti, alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), della Federazione Italiana Canottaggio (F.I.C.), della Federazione Italiana Canoa Kayak (F.I.C.K.) e degli Enti di Promozione Sportiva a cui essa eventualmente aderirà. Essa si impegna, inoltre, ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti del C.O.N.I., della F.I.C. e della F.I.C.K. dovessero adottare a suo carico o nei confronti dei suoi Soci Atleti, nonché le decisioni che le autorità competenti dei predetti organismi dovessero adottare in tutte le questioni di carattere sportivo e tecnico attinenti alle attività sportive praticate. Costituiscono parte integrante del presente Statuto le norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti Federali del C.O.N.I., della F.I.C. e della F.I.C.K. nonché quelle contenute nello Statuto e nei Regolamenti degli Enti di Promozione Sportiva a cui l'Associazione eventualmente aderirà.

Spetta all'Assemblea dei Soci, al Consiglio Direttivo e al Presidente, nel rispetto delle loro competenze a norma del presente Statuto, dirigere tutte le attività volte al perseguimento dell'oggetto, delle finalità e degli scopi sociali.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

TITOLO II

ART. 4. DOMANDA DI AMMISSIONE E RAPPORTO ASSOCIATIVO.

Al fine dell'acquisizione della qualifica di Socio non sono ammesse distinzioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Possono far parte dell'Associazione, in quanto Soci, solo le persone fisiche. La qualità di Socio non è trasmissibile. Viene espressamente escluso ogni limite temporale al rapporto associativo e ai diritti da esso derivanti. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione devono redigere una domanda su apposito modulo. Ogni aspirante Socio deve presentare detta domanda controfirmata da, almeno, due Soci. Si acquisisce la posizione di Socio non con la presentazione della domanda di ammissione ma solo in seguito all'accoglimento di questa da parte del Consiglio Direttivo. Tale pronuncia deve avvenire entro, e non oltre, trenta giorni dalla presentazione della domanda e l'eventuale diniego deve sempre essere motivato. Su delega scritta del Consiglio Direttivo anche il Presidente può esprimersi in merito ad una domanda di ammissione; anche in tal caso la decisione deve avvenire entro, e non oltre, trenta giorni.

Nel caso in cui la domanda di ammissione a Socio venga presentata da persona di età inferiore ai diciotto anni, la stessa dovrà essere controfirmata dai genitori o dal soggetto che esercita la patria potestà. Chi, a tale titolo, sottoscrive la

domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti di legge nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa di tutte le obbligazioni assunte dall'associato minorenni.

L'aspirante Socio, sottoscrivendo la domanda di ammissione, accetta incondizionatamente il presente Statuto in ogni sua parte. Tutti coloro i quali vengono ammessi a far parte dell'Associazione debbono intendersi associati a tempo indeterminato.

La conclusione del rapporto associativo può avvenire:

- per recesso, che il Socio deve comunicare tramite lettera raccomandata da inviarsi presso la sede legale dell'Associazione;
- per decadenza, nel caso di mancato pagamento delle quote associative per una somma complessiva pari a due annualità;
- per esclusione non seguita dalla riammissione come previsto dall'art. 8;
- per causa di morte.

ART. 5. CATEGORIE DI SOCI.

L'Associazione si compone di un numero illimitato di Soci compresi nelle seguenti categorie:

- SOCI EFFETTIVI ORDINARI: persone fisiche che ogni anno versano la quota associativa nella misura proposta dal Consiglio Direttivo e fissata dall'Assemblea;
- SOCI ATLETICI: persone fisiche che ogni anno versano la quota associativa nella misura proposta dal Consiglio Direttivo e fissata dall'Assemblea e che svolgono le attività sportive promosse dall'Associazione a livello agonistico;
- SOCI EFFETTIVI SOSTENITORI: persone fisiche che ogni anno versano nelle casse dell'Associazione una somma non inferiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo;
- SOCI VITALIZI: persone fisiche che hanno versato nelle casse dell'Associazione, in un'unica soluzione, una somma non inferiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo;
- SOCI ONORARI BENEMERITI: persone fisiche che non sono tenute al versamento della quota associativa nella misura proposta dal Consiglio Direttivo e fissata dall'Assemblea e che sono state ammesse a far parte dell'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo a seguito di particolari benemeritenze di natura sportiva.

ART. 6. DIRITTI DEI SOCI.

Tutti i Soci dal momento dell'ammissione, con i limiti di età posti dallo Statuto e nel rispetto tassativo dei seguenti requisiti:

- essere in regola con il pagamento delle quote associative;
- non avere pendenze con l'Associazione;
- per i Soci Atleti, non essere stati assoggettati da parte del C.O.N.I., della

F.I.C. e della F.I.C.K., a squalifiche o sospensioni per periodi di tempo complessivamente superiori ad un anno;

godono del diritto di:

- prendere parte a tutte le attività sportive e ricreative promosse dall'Associazione;
- usufruire degli impianti, delle imbarcazioni e dei materiali dell'Associazione;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- elettorato attivo e passivo in ordine alle cariche sociali;
- adire il Collegio dei Probiviri in caso di controversie sorte tra loro o tra loro e l'Associazione o i suoi Organi.
- prendere visione in qualsiasi momento dei libri sociali di cui all'art. 33.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

ART. 7. DOVERI DEI SOCI.

Ogni Socio, dal momento dell'ammissione, è tenuto ad osservare i seguenti obblighi:

- pagare la quota associativa nella misura proposta dal Consiglio Direttivo e fissata dall'Assemblea ordinaria;
- osservare lo Statuto in ogni sua parte nonché l'eventuale Regolamento di Attuazione e i Regolamenti Interni;
- osservare le disposizioni interne e le delibere assunte dagli Organi Sociali nel rispetto delle prescrizioni statutarie;
- collaborare con gli Organi Sociali e con gli altri associati per la realizzazione delle finalità e degli scopi dell'Associazione;
- astenersi dall'intraprendere iniziative in aperto contrasto con gli scopi e contro l'interesse dell'Associazione;
- sostenere e diffondere il buon nome e la fama dell'Associazione;
- non arrecare danni alle strutture, ai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione e degli altri associati.

Il Socio che non è in regola con il versamento delle quote associative:

- non gode del diritto di elettorato attivo e passivo in relazione alle cariche sociali;
- non gode del diritto di voto in merito alle questioni poste all'ordine del giorno delle Assemblee ordinarie e straordinarie;
- non può utilizzare le imbarcazioni e/o partecipare alle attività sportive svolte e promosse dall'Associazione;
- decade dalla carica sociale eventualmente ricoperta.

Tutti i Soci Atleti vengono obbligatoriamente tesserati alla F.I.C. e alla F.I.C.K. a cura dell'Associazione.

ART. 8. PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E SANZIONI. RIAMMISSIONE.

Il Socio cessa di far parte dell'Associazione:

- in seguito a recesso comunicato per iscritto mediante lettera raccomandata inviata presso la sede legale dell'Associazione;
- per decadenza, nel caso di mancato pagamento delle quote associative per una somma complessiva pari a due annualità;
- per esclusione, con delibera motivata del Consiglio Direttivo, nei seguenti casi:
 - a) violazione grave e/o inosservanza reiterate di una norma dello Statuto e/o del Regolamento di Attuazione e/o dei Regolamenti Interni;
 - b) violazione grave e/o inosservanza reiterate di una delibera adottata dagli Organi Sociali nel rispetto dello Statuto e nell'adempimento delle loro funzioni;
 - c) violazione grave e/o inosservanza reiterate di una disposizione interna assunta dagli Organi Sociali nel rispetto dello Statuto e nell'adempimento delle loro funzioni;
 - d) mancata collaborazione con gli Organi Sociali e con gli altri associati tale da impedire la realizzazione dell'oggetto, delle finalità e degli scopi dell'Associazione;
 - e) aver intrapreso iniziative in aperto contrasto e contro l'interesse dell'Associazione e dei Soci;
 - f) aver diffamato il buon nome dell'Associazione o di uno dei Soci;
 - g) aver arrecato dolosamente danni alle strutture, ai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o di un associato;
 - h) aver percosso un Socio o aver cagionato dolosamente allo stesso una lesione personale;
 - i) aver violato l'obbligo di riservatezza previsto dall'art. 30;
 - l) per i Soci Atleti, essere stati assoggettati da parte del C.O.N.I., della F.I.C. e della F.I.C.K., a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente superiori ad un anno.

I Soci receduti e quelli esclusi per i casi di cui alle lettere b), c), d), e), f) e l) possono essere riammessi a far parte dell'Associazione con le modalità di cui all'art. 4.

I Soci decaduti per il caso di cui alla lettera a) possono essere riammessi a far parte dell'Associazione con le modalità di cui all'art. 4 solo se hanno ripianato i loro debiti nei confronti della stessa.

I Soci esclusi per i motivi di cui alle lettere g), h) e i) non possono essere riammessi in nessun caso. Nei casi di cui alle lettere b), c), d), e), f) e l) in alternativa all'esclusione il Consiglio Direttivo con delibera motivata e pronunciandosi caso per caso può comminare nei confronti del Socio il provvedimento disciplinare della sospensione temporanea per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno.

Spetta ai Consiglieri, in numero minimo di due, l'iniziativa di sottoporre al Consiglio Direttivo la questione relativa all'esclusione di un Socio o all'adozione del provvedimento disciplinare della sospensione temporanea. Per i motivi di cui al presente articolo, il provvedimento di esclusione può essere adottato anche

nei confronti di chi, pur non essendo Socio, riveste la carica di Revisore dei Conti o di Tesoriere. Il provvedimento di esclusione per i motivi di cui alle lettere g), h) e i) è insindacabile e inappellabile. Contro il provvedimento di esclusione per i motivi di cui alle lettere b), c), d), e), f), e l) e della sospensione è ammesso appello davanti al Collegio dei Probiviri.

I Soci che hanno receduto, che sono stati esclusi e non riammessi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

TITOLO III

ART. 9. ORGANI SOCIALI.

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Direttore Sportivo;
- il Direttore di Cantiere;
- il Tesoriere.

Gli Organi Sociali sono di natura collegiale o unipersonale. Solo le decisioni degli Organi Sociali di natura collegiale avvengono mediante l'adozione di delibere. Gli Organi di natura unipersonale possono solo emanare direttive interne. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

ART. 10. L'ASSEMBLEA.

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed il suo massimo organo deliberativo. Viene convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano e vincolano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

ART. 11. DIRITTI DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA.

Possono prendere parte all'Assemblea in sessione ordinaria e straordinaria, con diritto di voto, tutti i Soci che:

- hanno compiuto il diciottesimo anno di età;
- sono in regola con il versamento delle quote sociali;
- non hanno pendenze con l'Associazione;
- non sono sottoposti al provvedimento disciplinare in corso di esecuzione di cui all'art. 8.

Art. 12. VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA.

L'Assemblea dei Soci, in sessione ordinaria, è validamente costituita: in prima convocazione quando vi intervenga almeno la metà dei Soci aventi diritto ed in seconda convocazione (da farsi non prima del secondo e non oltre il quinto giorno successivo alla prima convocazione) qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e aventi diritto.

ART. 13. L'ASSEMBLEA ORDINARIA: CONVOCAZIONE, FUNZIONAMENTO E COMPETENZE.

L'Assemblea deve essere convocata in sessione ordinaria una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e di quello preventivo entro, e non oltre, il mese di marzo mediante comunicazione da inviarsi a tutti i Soci che hanno diritto di parteciparvi a norma dell'art. 11 almeno quindici giorni prima. In tale comunicazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza oltre agli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione può essere effettuata dal Presidente o da un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo o da un decimo degli associati e deve avvenire presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Spetta al Presidente informare i Soci sull'attività svolta nel decorso anno, nonché sul bilancio di esercizio e su quello preventivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o dal Consigliere con maggiore anzianità o da un Socio individuato dall'Assemblea. Chi presiede l'Assemblea è assistito dal Segretario.

Di ogni sua adunanza deve essere redatto verbale a cura del Segretario il quale lo riporta nell'apposito libro-verbali. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dalla stessa Assemblea e volte a garantirne la massima diffusione.

Chi presiede l'Assemblea dirige e regola le discussioni sui punti previsti all'ordine del giorno e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'Assemblea gestisce e guida l'intera attività dell'Associazione provvedendo, in particolare, a:

- fissare la quota annuale di adesione e la tassa di ammissione;
- deliberare sugli indirizzi da seguire, sulle azioni da intraprendere e sulle direttive generali necessarie al conseguimento dell'oggetto, delle finalità e degli scopi sociali;
- deliberare su tutti gli argomenti riguardanti la vita e i rapporti dell'Associazione;
- approvare il bilancio di esercizio e quello preventivo;
- nominare il Consiglio Direttivo;
- nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;
- nominare il Collegio dei Probiviri;
- modificare, su proposta del Consiglio Direttivo, il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.

In prima convocazione le sue deliberazioni sono validamente adottate con la

presenza di almeno la metà degli associati e con la maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione le sue deliberazioni sono validamente adottate qualunque sia il numero degli intervenuti e con la maggioranza dei voti dei presenti. Le votazioni avvengono per alzata di mano o a scrutinio segreto e sempre a scrutinio segreto trattandosi di delibere che riguardano persone. In tal caso chi presiede l'assemblea nomina uno scrutatore.

ART. 14. VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA.

Nel caso di delibere riguardanti la modifica e l'approvazione dell'Atto costitutivo e dello Statuto nonché l'estinzione o lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea dei Soci, in sessione straordinaria, è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione (da farsi non prima del secondo e non oltre il quinto giorno successivo alla prima convocazione) quando vi intervengano almeno tre quarti dei Soci che hanno diritto di parteciparvi a norma dell'art. 11.

Nel caso di delibere riguardanti le altre materie di sua competenza a norma dell'art. 15, l'Assemblea dei Soci in sessione straordinaria è validamente costituita: in prima convocazione quando vi intervenga almeno la metà dei Soci aventi diritto ed in seconda convocazione (da farsi non prima del secondo e non oltre il quinto giorno successivo alla prima convocazione) qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e aventi diritto.

ART. 15. L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA: CONVOCAZIONE, FUNZIONAMENTO E COMPETENZE.

L'Assemblea in sessione straordinaria viene convocata, per deliberare sulle materie di sua competenza, dal Presidente o da un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo o da un decimo degli associati e deve avvenire presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. ogniqualvolta si renda necessario.

Nel caso di modifica e approvazione dell'Atto costitutivo e dello Statuto, di estinzione o di scioglimento dell'Associazione alle sue adunanze dovrà sempre essere presente un Notaio.

Anche in sessione straordinaria l'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o dal Consigliere con maggiore anzianità o da un Socio individuato dall'Assemblea. Chi presiede l'Assemblea è assistito dal Segretario.

Di ogni sua adunanza deve essere redatto verbale a cura del Segretario il quale lo riporta nell'apposito libro-verbali. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dalla stessa Assemblea e volte a garantirne la massima diffusione.

Chi presiede l'Assemblea dirige e regola le discussioni sui punti previsti all'ordine del giorno e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'Assemblea in sessione straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- modifica e approvazione dello Statuto sociale;
- scioglimento dell'Associazione;
- dichiarazione di estinzione dell'Associazione;
- elezione del Consiglio Direttivo in sostituzione di quello decaduto, sciolto e

- non più in carica a norma dell'art. 18;
- ratifica delle decisioni adottate dal Presidente a norma dell'art. 19 in caso di decadenza e scioglimento del Consiglio Direttivo a norma dell'art. 18;
- ratifica della nomina del nuovo Revisore dei Conti e del nuovo Probiviro, esclusi o dimissionari, effettuata dal Consiglio Direttivo a norma dell'art. 16;
- elezione del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti in sostituzione di quello decaduto, sciolto e non più in carica a norma dell'art. 22;
- elezione del nuovo Collegio dei Probiviri in sostituzione di quello decaduto, sciolto e non più in carica a norma dell'art. 24.

Le delibere riguardanti la modifica e l'approvazione dell'Atto costitutivo e dello Statuto sociale, l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione, sia in prima che in seconda convocazione, sono validamente adottate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con la maggioranza dei voti dei presenti. Per le altre materie di sua competenza, a norma del presente articolo, le sue decisioni sono validamente adottate: in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati e con la maggioranza dei voti dei presenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e con la maggioranza dei voti dei presenti. Le votazioni avvengono per alzata di mano o a scrutinio segreto e sempre a scrutinio segreto trattandosi di delibere che riguardano persone. In tal caso chi presiede l'assemblea nomina uno scrutatore.

ART. 16. IL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e ne dirige l'intera attività curando la corretta applicazione delle delibere validamente adottate dall'Assemblea dei Soci in sessione ordinaria e straordinaria.

E' formato da minimo sette e massimo undici Soci, incluso il Presidente. I suoi componenti, eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea dei Soci in sessione ordinaria a norma dell'art. 13, devono essere sempre in numero dispari e sono rieleggibili. Il Consiglio dura in carica due anni, ed numero dei suoi componenti può essere modificato con delibera validamente assunta dall'Assemblea in sessione ordinaria a norma dell'art. 13.

Possono ricoprire la qualità di Consigliere tutti i Soci che:

- hanno compiuto il diciottesimo anno di età;
- sono in regola con il versamento delle quote sociali;
- non hanno pendenze con l'Associazione;
- non sono sottoposti al provvedimento disciplinare in corso di esecuzione di cui all'art. 8;

Nell'adempimento dei propri compiti il Consiglio Direttivo applica il presente Statuto, il Regolamento di Attuazione e i Regolamenti Interni.

In materia sportiva esso è obbligato a sentire il parere, consultivo, del Direttore Sportivo.

Nelle sue adunanze è presieduto dal Presidente che lo convoca almeno una volta al mese e in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno. Se il Presidente omette di

convocarlo almeno una volta al mese vi provvede il Collegio dei Probiviri. In assenza del Presidente esso è presieduto dal Vicepresidente o dal Consigliere con maggiore anzianità.

Si riunisce di regola ogni primo mercoledì del mese.

E' validamente costituito quando vi interviene la metà dei suoi componenti e le deliberazioni sono validamente adottate con la maggioranza dei voti degli intervenuti.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o a scrutinio segreto; sempre a scrutinio segreto trattandosi di delibere che riguardano persone. In tal caso chi presiede l'assemblea nomina uno scrutatore.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- redigere il Regolamento di Attuazione, i Regolamenti Interni ed i Programmi delle attività sociali previste dallo Statuto nel rispetto delle linee guida approvate dall'Assemblea dei Soci;
- deliberare sulle domande di ammissione di nuovi Soci;
- delegare al Presidente, ove lo ritenga necessario, la decisione in merito alle domande di ammissione di nuovi Soci;
- dichiarare la decadenza del Consigliere assente ingiustificato per tre volte consecutive;
- deliberare sul provvedimento di esclusione di un Socio a norma dell'art. 8;
- deliberare sull'adozione del provvedimento disciplinare nei confronti di un Socio a norma dell'art. 8;
- dichiarare il proprio scioglimento a norma dell'art. 18;
- proporre la quota di adesione annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;
- predisporre il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo;
- deliberare su argomenti di carattere commerciale, economico e finanziario che rivestono un interesse diretto per l'Associazione;
- deliberare in merito al conferimento nel Fondo di Dotazione Iniziale di beni immobili, mobili registrati o mobili, titoli e/o azioni;
- decidere se l'Associazione debba avvalersi, o meno, dell'attività di lavoratori autonomi o dipendenti;
- deliberare su questioni idonee a far sorgere situazioni giuridiche attive e passive in capo all'Associazione, compresa la stipulazione di contratti e atti relativi a diritti di obbligazione e diritti reali;
- deliberare sull'opportunità o meno di agire o resistere in giudizio nei confronti di Soci o terzi;
- eleggere il Presidente;
- eleggere il Vicepresidente;
- eleggere il Segretario;
- eleggere il Direttore Sportivo;

- eleggere il Direttore di Cantiere;
- eleggere il Tesoriere;
- eleggere il nuovo Presidente in sostituzione di quello escluso o dimissionario a norma dell'art. 19;
- eleggere il nuovo Vicepresidente in sostituzione di quello escluso o dimissionario a norma dell'art. 20;
- eleggere il nuovo Segretario in sostituzione di quello escluso o dimissionario a norma dell'art. 21;
- eleggere il nuovo Revisore dei Conti in sostituzione di quello escluso o dimissionario a norma dell'art. 22;
- eleggere il nuovo Probiviro in sostituzione di quello escluso o dimissionario a norma dell'art. 24;
- eleggere il nuovo Direttore Sportivo in sostituzione di quello escluso o dimissionario a norma dell'art. 25;
- eleggere il nuovo Direttore di Cantiere in sostituzione di quello escluso o dimissionario a norma dell'art. 26;
- eleggere il nuovo Tesoriere in sostituzione di quello escluso o dimissionario a norma dell'art. 27;
- valutare l'operato degli organi sociali di natura unipersonale quali il Segretario, il Direttore Sportivo, il Direttore di Cantiere ed il Tesoriere verificandone la correttezza nell'esclusivo interesse dell'Associazione.

Spetta a minimo tre Consiglieri convocare gli Organi Sociali che non sono stati debitamente convocati a norma dello Statuto. Nella persona del Consigliere con maggiore anzianità, svolge le funzioni del Presidente e del Vicepresidente in caso di loro assenza o impedimento.

In caso di assenza o impedimento temporanei del Tesoriere nomina la persona che lo sostituisce.

Nel predisporre il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo il Consiglio Direttivo deve assicurarsi che essi siano redatti con chiarezza e che siano veritieri e corretti circa la consistenza patrimoniale dell'Associazione e la sua situazione economico-finanziaria, rispettando il principio della trasparenza nei confronti dei Soci.

Di ogni sua adunanza deve essere redatto verbale a cura del Segretario il quale lo riporta nell'apposito libro-verbali. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dallo stesso Consiglio Direttivo e volte a garantirne la massima diffusione.

Chi lo presiede dirige e regola le discussioni sui punti previsti all'ordine del giorno e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Ogni Consigliere ha l'obbligo di non divulgare a soggetti terzi alcuna delle informazioni di cui è giunto a conoscenza nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio delle funzioni inerenti alla carica sociale.

Spetta ad uno qualsiasi dei Consiglieri in carica comunicare alla Regione Veneto l'estinzione dell'Associazione o la decisione con cui l'Assemblea straordinaria dei Soci ha deliberato lo scioglimento della stessa.

La carica di Consigliere è incompatibile con quella di Presidente e di Vicepresidente.

ART. 17. DECADENZA, ESCLUSIONE E DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI.

I Consiglieri assenti ingiustificati per tre volte alle adunanze del Consiglio Direttivo decadono d'ufficio.

Ogni Consigliere perde la propria qualifica nel caso in cui venga raggiunto da una pronuncia di esclusione di cui all'art. 8 e non venga riammesso come tale. Ogni Consigliere ha diritto di presentare le proprie dimissioni senza obbligo di motivazione.

Il Consigliere dimissionario, escluso o decaduto viene sostituito dal Socio che, nelle ultime votazioni tenutesi per l'elezione del Consiglio Direttivo, ha seguito gli eletti in ordine di voti.

ART. 18. SCIoglimento DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo deve, in ogni caso, dichiararsi decaduto, sciolto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. In tal caso spetta al Presidente convocare l'Assemblea dei Soci in sessione straordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Se il Consiglio Direttivo non si dichiara decaduto, sciolto e non più in carica a norma del presente articolo, vi provvede d'ufficio il Collegio dei Proviviri.

ART. 19. IL PRESIDENTE.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Viene eletto dal Consiglio Direttivo a scrutinio segreto nella persona di uno dei Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci in sessione ordinaria. Dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Per poter ricoprire la carica di Presidente è necessario:

- aver compiuto il trentacinquesimo anno di età;
- non avere pendenze con l'Associazione;
- non essere incorso in condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi.

E' compito del Presidente:

- convocare l'Assemblea dei Soci in sessione ordinaria;
- presiedere l'Assemblea dei Soci in sessione ordinaria;
- convocare l'Assemblea dei Soci in sessione straordinaria;
- presiedere l'Assemblea dei Soci in sessione straordinaria;
- convocare il Consiglio Direttivo;
- presiedere il Consiglio Direttivo;
- informare l'Assemblea dei Soci in sessione ordinaria sull'attività del decorso anno;
- informare l'Assemblea dei Soci in sessione ordinaria sul bilancio di esercizio e sul bilancio preventivo;

Su delega scritta del Consiglio Direttivo si pronuncia sulla domanda di ammissione di un aspirante Socio.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo, a causa di dimissioni o per qualsiasi altro motivo, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti e debba essere dichiarato decaduto, sciolto e non più in carica a norma dell'art. 18, il Presidente ne esercita, *ad interim*, le funzioni e i poteri e adotta i provvedimenti che ritiene più opportuni riferendone tempestivamente all'Assemblea in sessione straordinaria che lui stesso ha l'obbligo di convocare entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento. Se in tale sede il provvedimento adottato dal Presidente non viene ratificato con i voti favorevoli di almeno tre quarti degli intervenuti, esso si intende radicalmente nullo e pertanto privo di effetti.

Esercita *ad interim* le funzioni e i poteri del Tesoriere dimissionario o escluso che non venga riammesso come tale a norma dell'art. 8.

A seguito di delibera e su mandato del Consiglio Direttivo, che si pronuncia caso per caso, sottoscrive gli atti negoziali idonei a far sorgere diritti ed obbligazioni in capo all'Associazione.

E' responsabile, in solido con il Segretario, della corretta tenuta dei libri-verbali.

In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente. Ha diritto di presentare le proprie dimissioni al Consiglio Direttivo senza obbligo di motivazione. A fronte di dimissioni, nel caso in cui sia incorso in condanne penali con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi o nel caso in cui venga escluso e non riammesso come tale a norma dell'art. 8, decade dalla propria carica. Le sue funzioni vengono esercitate *ad interim* dal Vicepresidente che, entro e non oltre sette giorni da tale pronuncia, ha l'obbligo di convocare il Consiglio Direttivo per la nomina di un nuovo Presidente. Ha l'obbligo di non divulgare a soggetti terzi alcuna delle informazioni di cui è giunto a conoscenza nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio delle funzioni inerenti alla carica sociale.

La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

ART. 20. IL VICEPRESIDENTE.

Viene eletto dal Consiglio Direttivo a scrutinio segreto nella persona di uno dei Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci in sessione ordinaria. Dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Per poter ricoprire la carica di Vicepresidente è necessario:

- aver compiuto il trentacinquesimo anno di età;
- non avere pendenze con l'Associazione;
- non essere incorso in condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi.

E' rieleggibile e dura in carica due anni. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni vengono svolte dal Consigliere con maggiore anzianità.

Ha diritto di presentare le proprie dimissioni al Consiglio Direttivo senza obbligo di motivazione. A fronte di dimissioni, nel caso in cui sia incorso in condanne penali con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi o nel caso in cui venga escluso e non riammesso come tale a norma dell'art. 8, decade dalla propria carica. Le sue funzioni vengono esercitate *ad interim* dal Consigliere con

maggiore anzianità che, entro e non oltre sette giorni da tale pronuncia, ha l'obbligo di convocare il Consiglio Direttivo per la nomina di un nuovo Vicepresidente.

Ha l'obbligo di non divulgare a soggetti terzi alcuna delle informazioni di cui è giunto a conoscenza nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio delle funzioni inerenti alla carica sociale.

La carica di Vicepresidente è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

ART. 21. IL SEGRETARIO.

Viene eletto dal Consiglio Direttivo a scrutinio segreto nella persona di un Socio che:

- abbia compiuto il venticinquesimo anno di età;
- sia in regola con il versamento delle quote sociali;
- non abbia pendenze con l'Associazione;
- non sia sottoposto al provvedimento disciplinare in corso di esecuzione di cui all'art. 8;

Redige i verbali delle adunanze dell'Assemblea dei Soci in sessione ordinaria e straordinaria e del Consiglio Direttivo; è responsabile in solido con il Presidente della corretta tenuta dei libri-verbali e attende alla corrispondenza.

E' rieleggibile e dura in carica due anni. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni vengono svolte dal Consigliere con maggiore anzianità.

Ha diritto di presentare le proprie dimissioni al Consiglio Direttivo senza obbligo di motivazione. A fronte di dimissioni o nel caso in cui venga escluso e non riammesso come tale a norma dell'art. 8, decade dalla propria carica. Le sue funzioni vengono esercitate *ad interim* dal Consigliere con maggiore anzianità che, entro e non oltre sette giorni da tale pronuncia, ha l'obbligo di convocare il Consiglio Direttivo per la nomina di un nuovo Segretario.

Ha l'obbligo di non divulgare a soggetti terzi alcuna delle informazioni di cui è giunto a conoscenza nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio delle funzioni inerenti alla carica sociale.

La carica di Segretario è incompatibile con quella di Presidente, di Vicepresidente, Probiviro, Tesoriere, Direttore Sportivo e di Direttore di Cantiere.

ART. 22. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

E' formato da tre componenti che vengono eletti dal Consiglio Direttivo a scrutinio segreto, durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il loro numero può essere modificato con delibera validamente assunta dall'Assemblea in sessione ordinaria a norma dell'art. 13.

Possono ricoprire la carica di Revisore dei Conti coloro i quali:

- hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età;
- non hanno pendenze con l'Associazione;
- possiedono comprovate competenze in materia amministrativa e contabile.

Se si tratta di Soci essi devono essere in regola con il pagamento delle quote associative.

I diritti e gli obblighi dei Revisori sono regolati dalle norme sul mandato.

E' loro compito verificare che il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo siano redatti con chiarezza e che siano veritieri e corretti circa la consistenza patrimoniale dell'Associazione e la sua situazione economico-finanziaria, rispettando il principio della trasparenza nei confronti dei Soci.

Sono solidalmente responsabili nei confronti dell'Associazione per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente Statuto. Tuttavia la responsabilità non si estende al Revisore che dimostra di essere esente da colpa, che non ha partecipato all'atto che ha causato il danno o che ha manifestato il proprio dissenso in forma scritta essendo a conoscenza dell'atto che si stava per compiere.

Hanno l'obbligo di partecipare, anche singolarmente, alle adunanze del Consiglio Direttivo esprimendo, se richiesto, un parere consultivo nelle materie di loro competenza.

In caso di assenza o impedimento, le funzioni di un Revisore vengono svolte dal Consigliere con maggiore anzianità.

Ogni Revisore ha diritto di presentare le proprie dimissioni al Consiglio Direttivo senza obbligo di motivazione. Ogni Revisore decade dalla propria carica a fronte di dimissioni o nel caso in cui, a prescindere dalla sua qualità di Socio, venga escluso e non riammesso come tale a norma dell'art. 8. Le sue funzioni vengono esercitate *ad interim* dal Consigliere con maggiore anzianità che, entro e non oltre sette giorni da tale pronuncia, ha l'obbligo di convocare il Consiglio Direttivo per la nomina di un nuovo Revisore.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha l'obbligo di riunirsi ogni tre mesi e deve, in ogni caso, dichiararsi sciolto, decaduto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. In tal caso spetta al Presidente convocare l'Assemblea dei Soci in sessione straordinaria per la nomina del nuovo Collegio.

Di ogni sua adunanza deve essere redatto verbale che deve essere riportato nell'apposito libro-verbali. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dallo stesso Collegio e volte a garantirne la massima diffusione.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio e di quello preventivo, o in quelle che riguardano la loro responsabilità non hanno diritto di voto.

Hanno l'obbligo di non divulgare a soggetti terzi alcuna delle informazioni di cui sono giunti a conoscenza nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio delle funzioni inerenti alla carica sociale.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di Presidente, Vicepresidente, Probiviro, Tesoriere, Direttore Sportivo e Direttore di Cantiere.

ART. 23. ANNO SOCIALE.

L'anno sociale ed il rendiconto finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 24. IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

E' formato da tre Soci che vengono eletti dall'Assemblea dei Soci in sessione ordinaria a scrutinio segreto, durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il loro numero può essere aumentato con delibera validamente assunta dall'Assemblea in sessione ordinaria a norma dell'art. 13.

Possono ricoprire la carica di Probiviro coloro i quali:

- fanno parte dell'Associazione da almeno quindici anni consecutivi;
- sono in regola con il versamento delle quote sociali;
- non hanno pendenze con l'Associazione;

E' compito del Collegio:

- decidere in prima istanza sulle controversie che dovessero insorgere tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi;
- decidere in seconda istanza sul provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo per i motivi di cui alle lettere b), c), d), e), f), e l) dell'art. 8.
- decidere in seconda istanza sul provvedimento di sospensione di cui all'art. 8 adottato dal Consiglio Direttivo;
- dichiarare la decadenza del Consigliere assente ingiustificato per tre volte se non vi provvede il Consiglio stesso;
- dichiarare sciolto, decaduto e non più in carica il Consiglio Direttivo ove questo non vi provveda a norma dell'art. 18;
- convocare gli Organi Sociali che non sono stati debitamente convocati a norma dello Statuto.

Tutti i Soci che sono in regola con il pagamento delle quote associative possono adire il Collegio dei Probiviri in caso di controversie sorte tra loro o tra loro e l'Associazione e i suoi Organi.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Collegio ha sempre l'obbligo di esperire un tentativo di conciliazione.

In caso di assenza o impedimento, le funzioni di un Probiviro vengono svolte dal Consigliere con maggiore anzianità.

Ha diritto di presentare le proprie dimissioni al Consiglio Direttivo senza obbligo di motivazione. A fronte di dimissioni o nel caso in cui venga escluso e non riammesso a norma dell'art. 8, il Probiviro decade dalla propria carica. Le sue funzioni vengono esercitate *ad interim* dal Consigliere con maggiore anzianità che, entro e non oltre sette giorni da tale pronuncia, ha l'obbligo di convocare il Consiglio Direttivo per la nomina di un nuovo Probiviro.

Il Collegio dei Probiviri deve, in ogni caso, dichiararsi sciolto, decaduto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. In tal caso spetta al Presidente convocare l'Assemblea dei Soci in sessione straordinaria per la nomina del nuovo Collegio.

Di ogni sua adunanza deve essere redatto verbale che va riportato nell'apposito libro-verbali. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dallo stesso Collegio e volte a garantirne la massima diffusione.

Ogni Probiviro ha l'obbligo di non divulgare a soggetti terzi alcuna delle informazioni di cui è giunti a conoscenza nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio delle funzioni inerenti alla carica sociale.

La carica di Probiviro è incompatibile con quella di Presidente, Vicepresidente, Revisore dei Conti, Tesoriere, Direttore Sportivo e Direttore di Cantiere.

ART. 25. IL DIRETTORE SPORTIVO.

Viene eletto dal Consiglio Direttivo a scrutinio segreto nella persona di un Socio che:

- ha compiuto il trentacinquesimo anno di età;
- è in regola con il versamento delle quote sociali;
- non ha pendenze con l'Associazione;
- non è sottoposto al provvedimento disciplinare in corso di esecuzione di cui all'art. 8;

E' rieleggibile e dura in carica due anni. Ha l'obbligo di partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo esprimendo parere consultivo nelle materie di sua competenza.

E' suo compito:

- attendere alla gestione dell'attività agonistica;
- predisporre la partecipazione alle gare.

Da lui dipendono gli allenatori sportivi.

In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni vengono svolte dal Consigliere con maggiore anzianità.

Ha diritto di presentare le proprie dimissioni al Consiglio Direttivo senza obbligo di motivazione. A fronte di dimissioni o nel caso in cui, in quanto Socio, venga escluso e non riammesso a norma dell'art. 8, decade dalla propria carica.

Le sue funzioni vengono esercitate *ad interim* dal Consigliere con maggiore anzianità che, entro e non oltre sette giorni da tale pronuncia, ha l'obbligo di convocare il Consiglio Direttivo per la nomina di un nuovo Direttore Sportivo.

La carica di Direttore Sportivo è incompatibile con quella di Presidente, Vicepresidente, Revisore dei Conti, Probiviro, Tesoriere e Direttore di Cantiere.

ART. 26. IL DIRETTORE DI CANTIERE.

Viene eletto dal Consiglio Direttivo a scrutinio segreto nella persona di un Socio che:

- ha compiuto il trentacinquesimo anno di età;
- è in regola con il versamento delle quote sociali;
- non ha pendenze con l'Associazione;
- non è sottoposto al provvedimento disciplinare in corso di esecuzione di cui all'art. 8;

E' suo compito:

- regolare l'intera attività del cantiere;
- vigilare sul corretto uso del materiale sociale;

- far osservare le disposizioni del Regolamento di attuazione ed in particolare quelle relative all'uscita e al rientro delle imbarcazioni;
- attendere al decoro e uniformità delle divise sociali.

E' rieleggibile e dura in carica due anni.

Può partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo esprimendo parere consultivo nelle materie di sua competenza.

In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni vengono svolte dal Consigliere con maggiore anzianità.

Ha diritto di presentare le proprie dimissioni al Consiglio Direttivo senza obbligo di motivazione.

A fronte di dimissioni o nel caso in cui venga escluso e non riammesso a norma dell'art. 8, decade dalla propria carica. Le sue funzioni vengono esercitate *ad interim* dal Consigliere con maggiore anzianità che, entro e non oltre sette giorni da tale pronuncia, ha l'obbligo di convocare il Consiglio Direttivo per la nomina di un nuovo Direttore di Cantiere.

ART. 27. IL TESORIERE.

Viene eletto dal Consiglio Direttivo a scrutinio segreto nella persona di chi:

- ha compiuto il trentacinquesimo anno di età;
- è in regola con il versamento delle quote sociali;
- non ha pendenze con l'Associazione;
- possiede comprovate competenze in materia contabile.

E' suo compito tenere la cassa, curare l'esazione delle quote sociali e provvedere alla corretta amministrazione dell'Associazione coadiuvando i Revisori dei Conti ed il Consiglio Direttivo nella redazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo, informando in merito l'Assemblea dei Soci.

E' rieleggibile e dura in carica due anni. Può partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo esprimendo parere consultivo nelle materie di sua competenza.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni vengono svolte da persona designata dal Consiglio Direttivo.

Ha diritto di presentare le proprie dimissioni al Consiglio Direttivo senza obbligo di motivazione.

A fronte di dimissioni o nel caso in cui venga escluso e non riammesso a norma dell'art. 8, decade dalla propria carica. Le sue funzioni vengono esercitate *ad interim* dal Presidente che, entro e non oltre sette giorni, ha l'obbligo di convocare il Consiglio Direttivo per la nomina di un nuovo Tesoriere.

Ha l'obbligo di non divulgare a soggetti terzi alcuna delle informazioni di cui è giunto a conoscenza nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio delle funzioni inerenti alla carica sociale.

La carica di Tesoriere è incompatibile con quella di Presidente, Vicepresidente, Revisore dei Conti, Probiviro, Direttore Sportivo e Direttore di Cantiere.

ART. 28. AUTOCONVOCAZIONE E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI.

Nessun Organo Sociale di natura collegiale, ad eccezione del Collegio dei

Revisori dei Conti, può autoconvocarsi.

Gli Organi Sociali di natura unipersonale quali il Segretario, il Direttore Sportivo, il Direttore di Cantiere ed il Tesoriere, rispondono del loro operato davanti al Consiglio Direttivo che potrà agire nei loro confronti a norma dell'art. 8; ogni Consigliere, ogni Revisore dei Conti e ogni Probiviro, il Presidente ed il Vicepresidente rispondono del loro operato davanti all'Assemblea dei Soci; spetta al Consiglio Direttivo agire nei loro confronti a norma dell'art. 8.

ART. 29. MANCATA CONVOCAZIONE.

Nel caso in cui l'Assemblea dei Soci in sessione ordinaria e straordinaria o il Consiglio Direttivo non siano debitamente convocati dagli Organi competenti a norma dello Statuto, vi possono provvedere indistintamente: il Collegio dei Probiviri e almeno cinque Soci che presentano i requisiti di cui all'art. 6.

ART. 30. OBBLIGO DI RISERVATEZZA.

I componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, nonché il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere, si impegnano a non usare e a non divulgare a soggetti terzi alcuna delle informazioni di cui sono giunti a conoscenza nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio delle funzioni inerenti alla loro carica sociale. Della violazione dell'obbligo di riservatezza essi rispondono a norma degli artt. 8 e 28.

TITOLO IV

ART. 31. IL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE.

Il patrimonio, presente e futuro, dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- il Fondo di Dotazione Iniziale pari ad € 15.000,00 (quindicimila/00) di cui il 30%, pari ad € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), rappresenta il Fondo Patrimoniale di Garanzia da intendersi, quest'ultimo, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi;
- l'immobile di cui al civico 6576/B del Sestiere di Castello in Venezia (VE), sede legale ed operativa dell'Associazione, con le sue pertinenze;
- le imbarcazioni;
- le attrezzature del cantiere e i materiali vari;
- gli arredi e le suppellettili varie;
- I trofei e i premi conseguiti;
- l'archivio sociale;
- gli eventuali avanzi di cassa e fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- i contributi e le erogazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- lasciti, donazioni e successioni;
- acquisti futuri di qualsivoglia natura e giunti nella disponibilità dell'Associazione a qualsiasi titolo.

Previa delibera del Consiglio Direttivo, nel Fondo di Dotazione Iniziale, oltre al

deposito monetario di cui sopra potranno essere conferiti anche beni immobili, mobili registrati o mobili, titoli e/o azioni.

ART. 32. RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE.

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e sostentamento da:

- quote associative annuali,
- contributi volontari dei soci e/o di privati;
- contributi e/o erogazioni dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi e/o erogazioni di Organismi Nazionali ed Internazionali;
- eventuali rimborsi riconosciuti a qualsiasi titolo;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive per le quali viene tenuta apposita contabilità separata.

Tutte le entrate e gli eventuali fondi, riserve e avanzi di gestione sono destinati esclusivamente al perseguimento dell'oggetto sociale di cui all'art. 3 e non potranno in alcun caso essere distribuiti ai Soci o a terzi.

ART. 33. I LIBRI SOCIALI.

Costituiscono Libri Sociali obbligatori:

- il Libro Soci;
- il Libro-verbali delle adunanze dell'Assemblea;
- il Libro-verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo;
- il Libro-verbali delle adunanze Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Libro-verbali delle adunanze del Collegio dei Probiviri.

I libri sociali, rilegati e con pagine numerate progressivamente, devono essere conservati nella sede sociale. Della regolarità della loro tenuta sono responsabili in solido il Presidente ed il Segretario.

Ogni Socio che presenta i requisiti indicati dall'art. 6 ha diritto di prendere visione, in qualsiasi momento, dei libri sociali.

ART. 34. LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE A SEGUITO DI ESTINZIONE E SCIoglIMENTO.

Lo scioglimento dell'Associazione e la sua estinzione potranno essere validamente deliberati, alla presenza di un Notaio, soltanto dall'Assemblea riunita in sessione straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con la maggioranza dei voti dei presenti.

Nel caso in cui l'Associazione venga sciolta o dichiarata estinta, la relativa delibera verrà comunicata alla Regione Veneto e si provvederà alla liquidazione del patrimonio sociale secondo le modalità previste dagli artt. 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione al codice civile.

L'Assemblea, a seguito dell'estinzione e/o dello scioglimento dell'Associazione e previo parere del/dei liquidatore/i, potrà deliberare in merito alla destinazione di un eventuale residuo attivo dell'Associazione stessa da destinarsi a favore di un'altra Associazione o Federazione Sportiva che persegua le medesime finalità

sportive, fatta salva una diversa destinazione che dovesse essere imposta dalla legge.

TITOLO V

ART. 35. CLAUSOLA COMPROMISSORIA.

Qualsiasi controversia sorta tra l'Associazione e i suoi Organi da un lato e i Soci dall'altro, o tra questi, dovrà essere devoluta alla competenza esclusiva del Collegio dei Probiviri che esperirà un tentativo obbligatorio di conciliazione di cui deve essere redatto verbale.

Solo in seguito all'eventuale mancata conciliazione davanti al Collegio dei Probiviri ogni controversia sorta tra l'Associazione e i suoi Organi da un lato e i Soci dall'altro, o tra questi, sarà oggetto di un procedimento di mediazione a norma del D.L. n. 69/2013 e della L. n. 98/2013 e successive modifiche.

Solo una volta che tale mediazione sia stata esperita negativamente, nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa qui richiamata, sarà possibile adire le vie giudiziarie. Competente è il Tribunale Ordinario di Venezia.

ART. 36. ANNULLAMENTO E SOSPENSIONE DELLE DELIBERE.

Le delibere dell'Assemblea contrarie all'Atto costitutivo o allo Statuto possono essere annullate su istanza degli Organi Sociali o di qualunque associato anche assente, dissenziente o astenuto. Il diritto a proporre l'azione di annullamento è soggetto al termine di prescrizione di cinque anni dalla data della delibera stessa. Il suo esercizio non sospende l'esecuzione della delibera impugnata. L'annullamento della delibera ha effetto nei confronti di tutti i Soci e non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi in buona fede sulla base di atti compiuti in esecuzione della stessa.

Solo a seguito di quanto previsto dall'art. 35 sarà possibile adire le vie giudiziarie. Competente è il Tribunale Ordinario di Venezia.

ART. 37. ANNULLABILITÀ DELLE DELIBERE.

Le delibere dell'Assemblea contrarie all'Atto costitutivo e allo Statuto sono annullabili. Le delibere assunte dall'Assemblea in conformità all'Atto costitutivo e allo Statuto vincolano tutti gli associati, ancorchè non intervenuti o dissenzienti

La delibera non può essere annullata nei seguenti casi:

- per la partecipazione all'Assemblea di persone non legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea stessa;
- per l'invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che il voto invalido o l'errore di conteggio siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta;
- per l'incompletezza o l'inesattezza del verbale, salvo che impediscano l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della delibera.

L'annullamento della delibera impugnata non può aver luogo se, a norma dell'art. 39, essa è sostituita con un'altra presa in conformità all'Atto costitutivo e allo Statuto.

ART. 38. NULLITÀ DELLE DELIBERE.

Sono nulle le delibere dell'Assemblea contrarie a norme imperative di legge, all'ordine pubblico e al buon costume. Lo sono, altresì, quelle che presentano illiceità della causa, illiceità dei motivi o un oggetto impossibile, illecito, indeterminato o indeterminabile. La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e il diritto a proporre l'azione è imprescrittibile.

Competente a pronunciarsi sulla nullità della delibera è esclusivamente il Tribunale Ordinario di Venezia.

ART. 39. CONVALIDA DELLE DELIBERE.

Qualora la delibera sia annullabile a norma dell'art. 37 è riconosciuto all'Organo Sociale che l'ha emanata il potere di rimuoverla con una successiva decisione.

ART. 40. DELIBERE DI ORGANI SOCIALI DIVERSI DALL'ASSEMBLEA.

Quanto stabilito dagli articoli 36, 37, 38 e 39 si applica anche alle delibere assunte dal Consiglio Direttivo, dal Collegio dei Revisori dei Conti e dal Collegio dei Probiviri.

ART. 41. NORMA GENERALE DI RINVIO.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del codice civile.

F.to Alfredo BARONCINI

F.to Carlo CANDIANI - Notaio (L.S.)